

# **COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA**

**Con sede in S. Piero in Bagno  
(Provincia di Forlì – Cesena)**

-----  
**- Servizio Tributi -**

Allegato "A" alla deliberazione  
C.C. n. 88 dell'08/09/1994  
Il Segretario Comunale f.f.  
Dr. Sereno Rossi

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1**

##### **Ambito e scopo del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo precitato.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per "Imposta" e per "Diritto" s'intendono rispettivamente l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e il Diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato nel comma 1.

#### **ART. 2**

##### **Classificazione del Comune**

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Bagno di Romagna ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/93, è da considerarsi appartenente alla V classe, in base alla popolazione residente al 31/12/1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (abitanti n. 6.241).

#### **ART. 3**

##### **Gestione del servizio affissioni e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto**

1. Il Comune di Bagno di Romagna, ha attualmente affidato in concessione il servizio delle pubbliche affissioni nonché l'accertamento e la riscossione del relativo "diritto" e dell'imposta sulla pubblicità.
2. Alla scadenza del contratto di concessione l'Amm.ne valuterà l'opportunità di un nuovo affidamento in concessione o della gestione diretta del servizio.

#### **ART. 4**

##### **Tariffe e maggiorazioni**

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla Legge e deliberate dal Comune di Bagno di Romagna con Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 23/02/1994, esecutiva e con Deliberazione Consiliare n. 24 del 04/03/1994, esecutiva.
2. Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro il 31 Ottobre dell'anno precedente.

#### **ART. 5**

##### **Attribuzioni del personale addetto**

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni secondo le modalità stabilite dalla Legge.

#### **ART. 6**

##### **Data di presentazione degli atti**

1. Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico; per la pubblicità la data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione agli atti dell'ufficio.

#### **CAPO II**

##### **Impianti per la pubblicità e per le affissioni**

#### **ART. 7**

1. Le tipologie degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio del Comune di Bagno di Romagna, sono indicati nel Regolamento Edilizio vigente e nelle "Norme di attuazione del Centro Storico".
2. E' fatta salva la competenza del Comune di Bagno di Romagna di definire e approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale, o per esigenze di pubblico interesse.

#### **ART. 8**

##### **Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni**

1. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di 6.250 unità registrate al 31/12/1992, non deve essere inferiore a mq. 72, corrispondente a 12 metri quadrati per ogni mille abitanti, pari a n. 103 fogli del formato cm. 70x100.

2. La superficie indicata al comma 1 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.
3. La superficie destinata alle pubbliche affissioni non può essere superiore a mq. 250, con la possibilità di ulteriore incremento del 30% pari ad una superficie totale di mq. 325.
4. Gli impianti per affissioni dirette, da attribuire a soggetti privati dovranno essere individuati al di fuori degli impianti di cui al comma 3. La superficie massima degli stessi non potrà superare il 30% della superficie degli impianti per le pubbliche affissioni.
5. La quantità degli impianti pubblicitari, ad eccezione delle insegne, non potrà superare il 50% degli impianti attualmente esistenti e dovrà essere debitamente autorizzata.
6. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

#### **ART. 9**

##### **Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni.**

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per l'80% alle affissioni di natura commerciale.

#### **ART. 10**

##### **Piano generale degli impianti**

1. Il Piano Generale degli impianti è approvato dalla Giunta Comunale entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Entro il medesimo termine, l'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari, potrà essere rivista ed adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei Settori comunali interessati.
3. Il Piano dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale, con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.

#### **ART. 11**

##### **Impianti privati per affissioni dirette**

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti artt. 7 e 8, e della predisposizione del Piano Generale degli impianti di cui all'art. 10, la Giunta Comunale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

#### **ART. 12**

##### **Autorizzazioni**

1. La effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, previo parere della Commissione Edilizia, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.
2. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al comma 1 (pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuata a cura degli interessati), l'autorizzazione verrà rilasciata dal Comando di Polizia municipale, previa indicazione, sulla domanda, dei dati

identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento.

3. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
  - a) Pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
  - b) Pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.
4. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
5. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa o titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

### **ART. 13** **Anticipata Rimozione**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il Titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottempererà all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

### **ART. 14** **Divieti e limitazioni**

1. Oltre ai divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie previste dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione è vietata in tutto il territorio comunale:
  - a) La pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli;
  - b) Ogni forma di pubblicità sugli edifici di carattere storico ed in genere in tutti quelli che siano sottoposti a vincolo artistico;
  - c) La pubblicità fonica dalle ore 22;00 alle ore 8,30, e per il periodo Giugno-Settembre anche dalle ore 13,00 alle ore 16,00, è vietata inoltre in prossimità di Case di Cura e di Riposo, e durante le ore di lezione e di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto.
2. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

**ART. 15**  
**Pubblicità effettuata in difformità a Leggi e Regolamenti**

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga effettuata, anche se in difformità a Leggi e Regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 16 del presente Regolamento.

**ART. 16**  
**Materiale pubblicitario abusivo**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni; in caso di inadempienza vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di Leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.
6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
7. E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D. Lgs. N. 507/1993.

**ART. 17**  
**Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali.**

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre alla corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e di canoni di concessione o di locazione nella misura stabilita dal Comune di Romagna.

## **ART. 18**

### **Spazi, per le affissioni su beni privati**

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su edifici di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione .
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno a cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.
3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art. 9, comma 3, del presente Regolamento.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

## **CAPO III**

### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

## **ART. 19**

### **Norme di rinvio, presupposto e modalità di applicazione dell'imposta**

1. La Legge (D.Lgs. 15/11/1993, n. 507), modificato con D.L. 28/12/1993 n. 566, disciplina il presupposto dell'imposta (art.5), il soggetto passivo (art.6), le modalità di applicazione dell'imposta (art.7) , la dichiarazione (art.8) , il pagamento dell'imposta (art.9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art.10), la pubblicità ordinaria (art.12), la pubblicità effettuata con i veicoli (art.13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art.14), la pubblicità varia (art.15) e le riduzioni ed esenzioni (artt.16 e 17), le cui disposizioni si intendono qui riportate come testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.
2. Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare all'imposta, anche l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.
3. Per l'esercizio di attività economica di cui all'art.5, comma 2, D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, s'intende lo scambio di beni o la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.
4. Modalità di applicazione dell'imposta:
  - a) Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi similari;
  - b) Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, intendendosi per tali quelli che hanno più di due facce, rilevano tutte le facce compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario,
  - c) È considerato unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alle superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili;
  - d) Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo

nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

5. Dichiarazione:

- a) Non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatto salvo il diritto del Comune alla maggiorazione per categoria speciale se spettante;
- b) Il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti, dal modulo stesso;
- c) La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Servizio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta; in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

6. Pagamento dell'imposta:

- a) L'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta del Comune;
  - b) Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di volere corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale;
  - c) Per quanto concerne l'applicazione di eventuali canoni di locazione e di concessione, si farà riferimento alle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali.
7. Attività di accertamento: nell'avviso di accertamento oltre ai dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

## **ART. 20**

### **Tariffe e determinazione dell'imposta**

1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerato.

## **ART. 21**

### **Pubblicità effettuata con veicoli in genere**

1. L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio e di manutenzione.

## **ART. 22**

### **Mezzi pubblicitari gonfiabili**

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 507/1993, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. precitato.

**ART. 23**  
**Pubblicità fonica**

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5 del D.Lgs. n. 507/1993, per ciascun punto di pubblicità s'intende ogni fonte di diffusione di pubblicità fonica.

**CAPO IV**  
**DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**ART. 24**  
**Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Bagno di Romagna, costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

**ART. 25**  
**Norme di rinvio e modalità di applicazione del diritto.**

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507. Tali disposizioni si intendono qui richiamate come da testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.
2. Esenzioni e riduzioni: si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lett. A), del D.Lgs. n. 507/1993 anche i manifesti che, pur riportando anche la indicazione di soggetti privati perché finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e sempreché l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.
3. Pagamento del diritto: è consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Il pagamento diretto può essere effettuato in contanti presso gli uffici del Concessionario contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Il pagamento diretto mediante titolo di credito bancario o postale a copertura garantita (assegno circolare o assegno postale) è consentito a rischio del debitore, intendendosi eseguito il pagamento al momento dell'acquisizione del denaro da parte del Concessionario.

**ART. 26**  
**Richiesta del servizio**

1. Per ottenere il servizio, gli interessati devono presentare in tempo utile, al servizio comunale, apposita richiesta scritta con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto.
2. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

**ART. 27**  
**Modalità per le affissioni**

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.
3. Presso il Servizio Affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non contribuisce nuova e separata commissione.
4. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove distinte affissioni.
5. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

**ART. 28**  
**Rimborso dei diritti pagati**

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 507/1993 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

**CAPO V**  
**DISPOSIZIONI COMUNI**

**ART. 29**  
**Sanzioni**

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art.6 comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.
3. L'entità della somma che il trasgressore è ammesso a pagare nelle mani dell'agente accertatore, sarà determinata dal Sindaco, con propria ordinanza.
4. Ai fini dell'applicazione del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie.

**ART. 30**  
**Riscossione**

1. Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.
2. E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
3. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

**CAPO VI**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**ART. 31**  
**Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e regolamenti in quanto applicabili alla materia.

**ART. 32**  
**Norma transitoria**

1. In attesa della pubblicazione del modello ministeriale di versamento di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, i versamenti dell'imposta e del diritto possono essere effettuati con normale modello di c.c.p..

**ART. 33**  
**Entrate in vigore**

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8/6/1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
2. In sede di prima applicazione, le delibere relative alle tariffe, alla classificazione del territorio comunale ed al Regolamento, hanno decorrenza dal 01 gennaio 1994.

**ART. 34**  
**Abrogazione di precedenti disposizioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i previgenti Regolamenti Comunali per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e relativi allegati.